Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO VITULANO - BNIC850003

Prot. n. : 27

data, 08/01/2015

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.) e la sig.ra D'ANNA CHIARA (C.F. [redacted]

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 08/01/2015, la sig.ra D'ANNA CHIARA e' stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualita' di docente di scuola primaria;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente temporaneo per la sostituzione di ANNA BIONDI (C.F), per un posto COMUNE con decorrenza dal 08/01/2015 e cessazione al 13/01/2015, per n. 24 ore settimanali di lezione presso VITULANO "CAP." (BNEE850015), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 08/01/2015.

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L..

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed e' pari a euro 19324,27 come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita' previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 24/24mi.

La spesa relativa al presente contratto e' posta a carico del capitolo di bilancio 1228 relativo al programma 11 istruzione primaria della missione "22 Istruzione scolastica" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attivita' didattiche compresi nel contratto.

Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, cosi' come la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti.

Alla sig.ra D'ANNA CHIARA viene consegnata copia del codice di comportamento riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

La sig.ra D'ANNA CHIARA dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto, redatto in carta semplice, sara' registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.